

Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico**7.1 Distribuzione territoriale dei proventi**

Il Mediocredito centrale non ha una propria organizzazione territoriale all'estero nè in Italia in quanto è operativa la sola sede di Roma. Si elenca pertanto la distribuzione dei proventi distinti tra attività finanziaria Italia e attività a favore delle esportazioni:

	Italia	Export	Totali
10. Interessi attivi e proventi assimilati	449.278	125.377	574.655
30. Dividendi ed altri proventi	1.046	—	1.046
40. Commissioni attive	14.968	64.661	79.629
60. Profitti da op. finanziarie	4.303	(1.374)	2.929
70. Altri proventi di gestione	1.274	2.525	3.799
Totali	470.869	191.189	662.058

PAGINA BIANCA

Parte D - ALTRE INFORMAZIONI

PAGINA BIANCA

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci**1.1 Compensi**

a) amministratori	1.161
b) i sindaci	192

Sezione 2 - Impresa capogruppo o ente creditizio comunitario controllante

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 87/92 ed in considerazione della rilevanza delle partecipazioni, la Banca ha altresì predisposto, il bilancio consolidato del Gruppo alla stessa data, che viene presentato nell'apposita sezione e che evidenzia un utile ed un patrimonio netto (escluso l'utile stesso) di pertinenza del Gruppo rispettivamente di Lire 143.650 milioni e di Lire 2.277.697 milioni. Le risultanze economico-patrimoniali del bilancio consolidato sono analoghe a quelle che si sarebbero prodotte nel bilancio di esercizio qualora le partecipazioni comprese nell'area di consolidamento fossero state valutate con il metodo del patrimonio netto.

PAGINA BIANCA

Relazione di certificazione

PAGINA BIANCA

ARTHUR ANDERSEN

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

Agli Azionisti del
Mediocredito Centrale S.p.A.

Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d'esercizio del MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. al 31 dicembre 1995. Come previsto dalla normativa di riferimento, il bilancio d'esercizio non comprende i saldi patrimoniali delle gestioni speciali e dei fondi rotativi gestiti per conto dello Stato, i cui rendiconti vengono riportati a titolo informativo in apposita sezione.

Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente. Per il nostro giudizio sul bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data 21 marzo 1995.

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Mediocredito Centrale S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1995, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, richiamate nel secondo paragrafo.

Per una migliore comprensione del bilancio d'esercizio, di seguito richiamiamo l'informativa rilevante già fornita dagli Amministratori nella nota integrativa:

- o il fondo rischi su crediti, iscritto nel passivo dello stato patrimoniale per Lire 30.000 milioni, include uno stanziamento effettuato nell'esercizio di Lire 10.000 milioni. Tale fondo, che non risulta essere a fronte di specifici rischi di inesigibilità dei crediti e pertanto non ha natura rettificativa, è destinato a fronteggiare rischi eventuali insiti negli impieghi per cui la Banca è esposta al rischio di credito;

- o come negli esercizi precedenti, l'onere per l'imposta patrimoniale di circa Lire 15.000 milioni relativo all'esercizio 1995 verrà rilevato e prelevato dalla riserva statutaria all'atto del pagamento nel 1996. Tale trattamento contabile è consentito ai sensi di specifiche leggi, in alternativa all'imputazione al conto economico.

Il Mediocredito Centrale S.p.A. detiene alcune partecipazioni di controllo iscritte in bilancio al costo ed ha redatto unitamente al bilancio d'esercizio il bilancio consolidato di Gruppo. Tale bilancio fornisce una adeguata informativa complementare sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Mediocredito Centrale S.p.A. e del Gruppo. Il bilancio consolidato da noi esaminato è presentato insieme alla nostra relazione datata 12 aprile 1996.

ARTHUR ANDERSEN S.p.A.



Enrico Ciaï - Socio

Roma, 12 aprile 1996

Estratto dai rendiconti di gestione dei fondi
pubblici di agevolazione

PAGINA BIANCA

**ESTRATTO DAI RENDICONTI
DI GESTIONE
DEI FONDI PUBBLICI DI
AGEVOLAZIONE**

Ai sensi della Legge 26 novembre 1993, n. 489, che ne ha disposto la trasformazione in S.p.A., Mediocredito Centrale ha mantenuto, tramite concessione per dieci anni, la gestione delle attività agevolative di cui era titolare in virtù di precedenti disposizioni legislative e regolamentari.

Ai sensi della predetta norma ed in conformità al Decreto legislativo 1.9.93, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la concessione è disciplinata con convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni competenti per le varie agevolazioni, che devono prevedere la costituzione di distinti organi deliberativi e contabilità separate per le singole gestioni, stante la natura pubblica dell'attività agevolativa e dei mezzi finanziari ad essa destinati dallo Stato.

Con Convenzione stipulata tra il Ministero del Tesoro e il Mediocredito Centrale il 2.3.1995, approvata e resa esecutiva con decreto del Direttore generale del Tesoro n. 580237 del 3.3.1995, è stata formalizzata la concessione di alcuni dei Fondi gestiti dal Mediocredito Centrale.

La Convenzione fissa la composizione e le competenze dell'organo deliberativo - il Comitato Agevolazioni - i cui componenti sono nominati con Decreto del Ministro del Tesoro.

Tali competenze, in sintesi, riguardano la concessione delle agevolazioni, l'approvazione delle circolari operative, del piano previsionale dei fabbisogni finanziari per i conseguenti stanziamenti a carico del bilancio dello Stato e dei rendiconti delle gestioni.

Le competenze del Mediocredito Centrale sono di istruttoria delle operazioni, di erogazione e di contabilizzazione, di proposta delle circolari operative e del piano previsionale dei fabbisogni finanziari e, infine, di rendicontazione delle operazioni effettuate. Mediocredito Centrale effettua la gestione dei fondi convenzionati con servizi e strutture tecnico-organizzative distinte da quelle proprie dell'attività bancaria, mentre il Collegio sindacale del Mediocredito Centrale svolge il controllo sulla gestione di tali fondi.

E' in corso di perfezionamento un atto aggiuntivo alla citata Convenzione con il Ministero del Tesoro per disciplinare gli interventi previsti dalla L.35/95, art.2 e dalla L.598/94, nonché il convenzionamento della L.317/91, art.31 e della L.35/95, art.3 bis.

Più in particolare, i Fondi pubblici ricompresi nelle citate Convenzioni con il Ministero del Tesoro sono i seguenti:

- Fondo per la concessione di contributi per il pagamento degli interessi (art. 3 legge 28.5.1973 n. 295).

A valere su questo Fondo vengono effettuati molteplici interventi agevolativi:

- Agevolazioni per l'acquisto di macchine utensili o di produzione (Legge 28.11.1965 n. 1329);

- Agevolazioni per l'acquisto di automezzi per trasporti specifici (già L. 949/52);
- Finanziamenti agevolati a favore di consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese (Legge 5.10.1991 n. 317, Capo IV);
- Finanziamenti agevolati per il consolidamento di passività a breve di piccole e medie imprese industriali verso il sistema bancario e per investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale (Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11);
- Agevolazione dei crediti all'esportazione (Legge 24.5.1977 n. 227);
- Crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste all'estero partecipate dalla Simest (Legge 24.4.1990, n. 100, art. 4);
- Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi su finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturale (L. 23.12.1966 n. 1142 e L. 16.2.1995 n. 35 art. 2);
- Fondo per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994 (L. 16.2.1995 n. 35 art. 3bis);
- Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti concessi per la ripresa economica dei territori colpiti da calamità naturali (L. 23.12.1966 n. 1142 e L. 16.2.1995 n. 35);
- Disponibilità per la concessione di contributi su finanziamenti a favore delle imprese delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 (L. 14.5.1981 n. 219 art. 23 comma IV);
- Fondo rotativo per la concessione di anticipazioni ai Mediocrediti regionali (L. 28.11.1980 n. 782 art. 2 lett. a);

- Fondo per la concessione di contributi a fondo perduto e crediti finanziari agevolati alla Repubblica di Malta (L. 23.8.1988 n. 384 e L. 5.2.1992 n. 101);
- Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese industriali (L. 12.8.1977 n. 675);
- Fondo rotativo per la concessione di anticipazioni per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, nonché l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole e medie imprese attraverso gli interventi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi (art. 2, comma 2, della L. 19.7.1993 n. 237);
- Gestione delle disponibilità dello Stato per la concessione di contributi per l'integrazione dei Fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (L. 5.10.1991 n. 317 art. 31).

Mediocredito Centrale gestisce inoltre altri fondi e gestioni speciali:

- Fondo rotativo per la concessione di crediti finanziari ai paesi in via di sviluppo (L. 24.5.1977 n. 227, art. 26 e L. 26.2.1987 n. 49 artt. 6 e 7)
 - Crediti di aiuti allo sviluppo ex L. 49/87 art. 6;
 - Finanziamenti ex L. 49/87 art. 7;
- Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi diversi dall'U.E. (L. 29.7.1981 n. 394 art. 2) ed a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali (L. 20.10.1990 n. 304);